

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA F.I.G.B.

Delibera Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 331 dell'11 luglio 2006

TITOLO I - GENERALITA'

Art.1 - Principi informatori

I principi informatori della Giustizia federale sono enunciati nell'art. 48 dello Statuto.

Gli Affiliati e i Tesserati e, comunque, gli enti e le persone fisiche, tenute all'osservanza delle norme federali, devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva nonché della correttezza morale in ogni rapporto legato alla loro qualità.

Il loro comportamento è assoggettabile alla giurisdizione degli Organi di Giustizia previsti dal presente Regolamento.

Sono tenuti altresì:

a non esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altri Tesserati o Affiliati o di Organi federali centrali o periferici;

a non fare comunicati, concedere interviste e dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali sono in corso procedimenti disciplinari;

a non compiere, o a non consentire che altri, a loro nome o nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di un Campionato o di un Torneo o di una Gara in genere, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica: il Dirigente, il Socio e il Tesserato, che comunque abbia, o abbia avuto, rapporti con persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, ovvero che sia venuto a conoscenza in qualunque modo che altri abbia avuto tali rapporti, ha il dovere, pena l'incriminazione, di informarne, senza indugio, il Procuratore Federale.

Art.2 - Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati

Gli Affiliati ed i Tesserati in genere rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.

I dirigenti muniti di legale rappresentanza degli Affiliati sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati medesimi.

Gli Affiliati possono essere ritenuti responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva e di responsabilità presunta nei casi previsti.

L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

L'efficacia dei Regolamenti fa data dall'approvazione del C.O.N.I. e se ne presume legale conoscenza dal deposito presso la Segreteria Federale della F.I.G.B..

Gli atti, le circolari e i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

I tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

Art.3 - Responsabilità degli Affiliati in particolare

Gli Affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali.

Rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri Dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori o tesserati in genere.

Gli Affiliati rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle manifestazioni.

La mancata richiesta della forza pubblica costituisce, in ogni caso, circostanza aggravante.

Gli Affiliati si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee.

Gli Affiliati potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito, o dal dibattimento risulti che l'Affiliato non ha partecipato all'illecito, lo ha ignorato o che, almeno, sussistono seri dubbi in proposito.

TITOLO II - AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

Capo I

PROCURATORE FEDERALE

Art.4 - Composizione e compiti

L'Ufficio del Procuratore Federale è formato dallo stesso, da uno o più Sostituti e da eventuali collaboratori, che sono nominati dal Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.

Il Procuratore Federale è l'Organo che:

su denuncia di chiunque vi abbia interesse e che non sia incorso nella decadenza di cui al 1° comma del successivo art. 12, o, anche e, in ogni caso, d'ufficio ed inoltre nei casi in cui il Giudice Arbitro Nazionale, il Giudice Arbitro Nazionale Aggiunto o la Corte Federale d'Appello ritengano di trasmettergli gli atti per un supplemento di istruttoria in ordine ad eventuali altre trasgressioni emerse in sede di giudizio a carico di affiliati o tesserati, procede all'istruzione dei fatti e, valutata la fondatezza degli elementi di prova, provvede o all'archiviazione o al deferimento dell'incolpato dinanzi al Giudice Arbitro nazionale;

impugna le decisioni di primo grado adottate dal Giudice Arbitro Nazionale o dal Giudice Arbitro Nazionale Aggiunto;

interviene nei giudizi - sia di primo che di secondo grado - formulando le proprie richieste e conclusioni;

dispone di tutti i mezzi di accertamento ritenuti opportuni per la cognizione dei fatti demandatigli.

L'Assegnazione dei procedimenti spetta al Procuratore Federale.

In caso di vacanza del Procuratore Federale o dei Sostituti, il Presidente della Federazione dovrà convocare, entro trenta giorni dall'evento, una riunione del Consiglio Federale, che provvederà alle nomine.

L'Ufficio del Procuratore Federale ha sede presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, dove svolge le sue funzioni.

Capo II

GIUDICE ARBITRO NAZIONALE

Art. 5 - Composizione e compiti

L'Ufficio del Giudice Arbitro Nazionale è composto dallo stesso e dal/i Giudice/i Arbitro Nazionale Aggiunto/i, che sono nominati dal Consiglio Federale e, quali giudici unici di primo grado, giudicano, con esclusione di fatti che investono decisioni di natura tecnica adottate dagli Arbitri di Gara:

su tutte le infrazioni di natura disciplinare che siano state commesse sia durante o in occasione di gare e campionati che si svolgono sotto l'egida della F.I.G.B., in qualsiasi fase essi si trovino, sia durante o in occasione di tutti i tornei e le manifestazioni di bridge ricadenti sotto il controllo o il patrocinio della F.I.G.B. che si disputino in Italia o all'estero: ciò anche nei confronti di tesserati stranieri limitatamente alle gare che si svolgono in Italia;

su ogni altra violazione a norme statutarie o regolamentari e di correttezza sportiva;

sugli illeciti sportivi di cui alla lettera c) del precedente art. 1;

nei procedimenti disciplinari promossi anche nei confronti di coloro che ricoprono cariche e incarichi federali.

L'Ufficio del Giudice Arbitro Nazionale e del Giudice Arbitro Nazionale Aggiunto ha sede presso la Segreteria degli Organi di Giustizia dove svolgono le loro funzioni.

L'Assegnazione dei procedimenti spetta al Giudice Arbitro Nazionale.

In caso di vacanza del Giudice Arbitro Nazionale o dell'Aggiunto, il Presidente della Federazione dovrà convocare, entro trenta giorni dall'evento, una riunione del Consiglio Federale che provvederà alle nomine.

Capo III

CORTE FEDERALE D'APPELLO

Art.6 - Composizione

La Corte Federale d'Appello, composta da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, è eletta dall'Assemblea Nazionale.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo, per qualsiasi causa, del Presidente, le funzioni sono svolte dal componente della Corte più anziano di età sino alla prima Assemblea Nazionale utile nel corso della quale si provvederà alla elezione del Presidente.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, tra i singoli componenti, la Corte provvederà all'integrazione effettuando le sostituzioni con i membri supplenti e provvederà alla cooptazione dei primi dei non eletti secondo quanto previsto dall'art. 63 dello Statuto Nazionale. In caso di impossibilità di tale cooptazione, l'integrazione sarà effettuata alla prima Assemblea Nazionale utile.

In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, qualora le vacanze siano in numero

tale da non consentire il normale funzionamento dell'Organo, il Presidente della Federazione deve convocare, entro trenta giorni dall'evento, l'Assemblea Nazionale straordinaria, che si dovrà tenere entro i successivi 60 giorni e che provvederà alle elezioni.

Art.7 - Convocazione

La Corte è convocata dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, inviati almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, dal Presidente stesso stabilita; nei casi di particolare urgenza, è consentita anche la convocazione a mezzo telegrafo, senza osservanza dei termini di cui sopra.

Le riunioni della Corte sono valide con la presenza di tre componenti, compreso chi lo presiede.

Le decisioni della Corte sono prese a maggioranza.

Funge da Cancelleria la Segreteria della F.I.G.B.

Art.8 - Poteri

La Corte può consultare, per ragioni di particolare competenza e su richiesta del suo Presidente o di almeno due componenti, persone estranee alla Corte stessa.

Tutti gli Organi Federali sono tenuti a mettere a disposizione della Corte ogni atto o documento in possesso della F.I.G.B. che possa servire alla Corte stessa.

Art.9 - Competenza

La Corte Federale d'Appello è organo giudicante di secondo grado e, in tale veste, giudica sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Arbitro Nazionale e del Giudice Arbitro Nazionale Aggiunto.

La Corte inoltre:

- a) decide sui ricorsi presentati avverso la validità delle Assemblee Regionali e Provinciali e, in tal caso, le decisioni sono definitive, secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico;
- b) decide sui ricorsi presentati per omessa o errata attribuzione di voti e, in tal caso, decide definitivamente, secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico;
- c) risolve i conflitti di competenza tra Organi Federali;
- d) decide in materia di Astensione, Ricusazione e Sospensione Cautelare, secondo quanto previsto ai successivi artt. 10, 11 e 15;
- e) giudica sulle istanze di revisione;
- f) decide sui ricorsi avverso la validità delle deliberazioni assembleari degli Affiliati, che abbiano in Assemblea espresso in punto voto contrario, o degli Affiliati aventi diritto, che non abbiano partecipato all'Assemblea, in tal caso solo per delibere contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto. La decisione è definitiva;
- g) accerta le condizioni di eleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 62, 62bis e 65 dello Statuto;
- h) decide sulle istanze di riabilitazione.

Art. 9bis – Competenza funzionale

Gli Organi della Giustizia Sportiva, in materia di illeciti sportivi, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice.

Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

Capo IV

ASTENSIONE E RICUSAZIONE

Art.10 - Astensione

Il Giudice ha l'obbligo di astenersi, redigendo apposita istanza:

- se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
- se vi è inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
- se il difensore di una delle parti o, comunque una delle parti, è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- in ogni altro caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza;

Sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione obbligatoria decide la Corte Federale d'Appello, senza formalità di procedura, quando l'istanza sia stata presentata dal Giudice Arbitro Nazionale, dal Giudice Arbitro Nazionale Aggiunto o da un componente della Corte Federale d'Appello.

Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal Presidente della Corte Federale d'Appello provvede la Corte stessa presieduta dal componente più anziano.

Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di astensione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'Organo giudicante astenuto, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale Giudice conservano efficacia.

Se è accolta la dichiarazione di astensione, il Giudice astenuto non potrà compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente del medesimo organo.

Art.11 - Ricusazione

Può essere ricusato un componente degli Organi giudicanti:

- se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
- se vi è inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
- se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;
- se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.

La dichiarazione di ricusazione deve enunciare i motivi specifici ed indicarne le prove; è fatta con atto scritto dall'interessato o dal Procuratore Federale nelle materie di sua competenza, e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'Organo giudicante competente entro cinque giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della composizione dell'Organo giudicante; se la causa di ricusazione è sorta od è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione. Se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.

Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'Organo giudicante ricusato, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale Giudice conservano efficacia.

Se è accolta la richiesta di ricusazione, il Giudice ricusato non potrà compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente del medesimo organo.

La dichiarazione di ricusazione si considera non proposta quando il Giudice interessato, prima della decisione su essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.

La ricusazione sospende il procedimento.

Sulla ricusazione decide:

- La Corte Federale d'Appello in caso di ricusazione del Giudice Arbitro Nazionale o dell'Aggiunto.
- La Corte Federale d'Appello, con l'astensione dell'interessato, in caso di ricusazione del Presidente o di un Componente dello stesso.

Nell'ipotesi di ricusazione del Presidente della Corte Federale d'Appello, competente a decidere è la Corte stessa presieduta dal componente più anziano.

La decisione dovrà essere adottata entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso e non è impugnabile.

In caso di accoglimento del ricorso, dovrà essere indicato il nominativo del Giudice che deve sostituire quello ricusato.

Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

Capo V

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art.12 - Denuncia

Per i fatti disciplinarmente rilevanti che si verificano nel corso dello svolgimento delle gare, la denuncia, a pena di decadenza, deve essere consegnata o formalmente preannunciata dalla parte istante all'Arbitro di

gara, entro la fine della manifestazione nella quale si è verificato l'episodio - o gli episodi - che s'intende denunciare.

L'Arbitro di gara deve dare immediata notizia di ciò all'altra parte e deve, nelle 48 ore successive, trasmettere la denuncia al Procuratore Federale, unitamente alla propria relazione sui fatti.

Per i fatti per i quali non sia stato possibile il rispetto della procedura di cui al precedente comma 1°, la denuncia deve essere inoltrata direttamente al Procuratore Federale nel termine perentorio di 30 giorni dall'accadimento del fatto o dalla sua conoscenza.

Le denunce redatte in forma anonima sono inammissibili

Nel caso in cui l'Arbitro di gara dovesse denunciare, anche in assenza di specifica denuncia o istanza di parte, un fatto o un episodio verificatosi nel corso della gara, dovrà, previa tempestiva informazione anche verbale alla parte interessata, inviare la propria relazione al Procuratore Federale entro 48 ore dal termine della gara.

E' fatto comunque sempre salvo il potere del Procuratore Federale di esercitare d'ufficio l'azione disciplinare.

Art.13 - Procedimento

Il Procuratore Federale, ogni qual volta venga a conoscenza dei fatti che possano costituire violazione ai doveri di cui all'art. 1, avvia le indagini preliminari sui fatti medesimi.

Nell'ipotesi in cui i fatti stessi non si rilevino manifestamente infondati, il Procuratore Federale promuove l'azione disciplinare contestando formalmente i fatti all'incolpato.

La contestazione deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'indicazione specifica dei fatti contestati e delle norme che si assume siano state violate, in modo da consentire all'incolpato la pienezza del diritto di controdedurre.

La contestazione deve contenere il termine non inferiore a 10 giorni liberi entro il quale l'incolpato può fornire direttamente, o per il tramite di un difensore munito di delega (che può svolgere attività istruttoria, in particolare raccogliere prove da sottoporre alla valutazione degli Organi inquirenti), le controdeduzioni.

Ricevuta la notifica, l'incolpato deve in ogni caso dichiarare l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax presso il quale intende ricevere ogni comunicazione relativa al giudizio; in mancanza, ogni comunicazione sarà validamente eseguita presso la società sportiva di appartenenza, utilizzando i mezzi di cui sopra, compresa la lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Decorso il predetto termine, il Procuratore Federale, se non ritiene di assumere provvedimento di archiviazione, dispone la citazione a giudizio dell'incolpato, con atto contenente la contestazione definitiva, l'invito a nominare un difensore, l'indicazione dei testi e di ogni altro mezzo di prova di cui intende avvalersi, la data, l'ora e il luogo dell'udienza.

Tra la comunicazione e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 10 giorni liberi.

Ricevuti gli atti, il Giudice Arbitro Nazionale può assumere d'ufficio qualsiasi prova, dandone comunicazione alle parti.

L'incolpato può prendere visione di tutti gli atti del procedimento ed estrarre copia, produrre memoria e indicare testi fino a 3 giorni dalla data dell'udienza.

L'incolpato è libero di scegliere la propria linea difensiva, anche non presentandosi alle convocazioni.

Gli altri tesserati F.I.G.B., invece, sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli Organi di disciplina e la mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare. I suddetti tesserati potranno adempiere al loro obbligo, anche mediante comunicazione di disponibilità telefonica.

L'azione disciplinare è irretrattabile.

Non è ammessa la presenza di più di un difensore per ogni parte.

Ai procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi della Giustizia e Disciplina sportiva possono essere presenti soltanto le parti ed il loro difensore.

E' fatto divieto di diffondere o di dare comunque notorietà, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, a documenti, atti, memorie che riguardino procedimenti disciplinari in corso, fino a che non sia intervenuta decisione definitiva.

Le persone che ricoprono cariche od incarichi federali e gli Arbitri di gara in attività non possono assistere o rappresentare le parti in procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi della Giustizia e Disciplina sportiva.

Art.14 - Archiviazione

Nel caso in cui il Procuratore Federale ritenesse di non promuovere alcun procedimento, emetterà provvedimento di archiviazione nei 30 giorni successivi al ricevimento della denuncia, della segnalazione o della relazione dell'arbitro di gara.

I provvedimenti di archiviazione, la denuncia o la segnalazione verranno annotati nell'apposito schedario istituito presso la Segreteria degli Organi di Giustizia che ne darà comunicazione alle parti interessate.

Art.15 - Sospensione cautelare

In qualunque momento dell'istruttoria o durante la fase del dibattimento, nei casi che mettano in rilievo particolare la gravità dell'infrazione, la gravità degli indizi di colpevolezza, il pericolo di inquinamento delle prove o di reiterazione delle violazioni, il Procuratore Federale può richiedere al G.A.N., con provvedimento motivato, la sospensione cautelativa dell'indiziato da ogni attività federale sino all'esito del procedimento. Su istanza di parte il provvedimento può essere impugnato, nel termine di giorni 15, innanzi alla Corte Federale d'Appello, che decide immediatamente, sulla base degli atti e senza formalità, sull'adozione o meno del provvedimento di sospensione. La sospensione, che non è rinnovabile, ha decorrenza dal giorno della comunicazione e durata massima di 60 giorni. I periodi di sospensione vanno computati nella sanzione eventualmente irrogata.

Qualora il Giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, il provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni:

generalità dell'incolpato;

descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate;

motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;

esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;

fissazione della data di scadenza della misura cautelare;

la data e la sottoscrizione del Giudice che emette il provvedimento.

La sospensione può essere revocata o modificata dal Giudice prima della conclusione del dibattimento.

Art.16 - Istruttoria

L'istruttoria ha luogo entro 60 giorni e l'Organo procedente ha la facoltà di avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, nel rispetto del contraddittorio e dei termini di cui all'art. 13.

L'estrema varietà delle situazioni e dei comportamenti che possono costituire illecito sportivo, e la conseguente assenza di ogni tipologia, postulano l'assunzione di canoni probatori, che, al di là del libero convincimento del giudicante, e del rigoroso rispetto dei diritti e della personalità del prevenuto, consentano, in una valutazione correlata a detta atipicità, l'affermazione della verità.

Le controversie devono essere discusse in pubblica udienza.

Art.17 - Dispositivo e motivazione

Il Giudice Arbitro Nazionale e l'Aggiunto dovranno emettere il dispositivo della propria decisione al termine dell'udienza dibattimentale e dovranno darne lettura alle parti in udienza.

La motivazione dovrà essere depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia entro i trenta giorni successivi.

In presenza di complessità di questioni sottoposte a giudizio, il Giudice ha facoltà di riservarsi di decidere. In tal caso, la decisione, corredata dalla motivazione, dovrà essere depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia entro i 30 giorni successivi.

I termini per la conclusione dei due gradi di giudizio sono di rispettivi 90 giorni.

Art.18 - Comunicazione e efficacia della decisione

Le decisioni del Giudice Arbitro Nazionale e del Giudice Arbitro Nazionale Aggiunto devono essere inviate a mezzo lettera raccomandata, a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia, all'indiziato ed alle parti interessate, nonché al Presidente del Comitato Regionale, al Presidente del Comitato Provinciale, al Presidente dell'Affiliato o degli Affiliati interessati e al Procuratore Federale.

Le decisioni del Giudice Arbitro Nazionale e del Giudice Arbitro Nazionale Aggiunto sono immedia-

tamente esecutive, fatto salvo quanto disposto dall'art. 21, a far data dalla notifica che deve essere effettuata entro cinque giorni dal deposito della sentenza.

Copia di tutte le decisioni deve essere inviata all'archivio statistico della F.I.G.B., tenuto dal Segretario Generale.

Capo VI IL PROCEDIMENTO D'APPELLO

Art.19 - Impugnazioni

Le decisioni del Giudice Arbitro Nazionale e del Giudice Arbitro Nazionale Aggiunto possono essere impugnate dalle parti interessate, nonché dal Procuratore Federale, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, avanti la Corte Federale d'Appello.

L'impugnazione deve essere fatta con motivazione scritta trasmessa a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi alla Segreteria degli Organi di Giustizia.

Ai fini della decadenza è valida la data del timbro postale.

L'impugnazione non sospende l'esecutività della decisione impugnata, fatto salvo quanto previsto all'art. 21.

Art.20 - Procedimento

In presenza di impugnazione, entro dieci giorni dal ricevimento, il Giudice Arbitro Nazionale richiama gli atti e le carte processuali e, per il tramite della Segreteria degli Organi di Giustizia, li trasmette, congiuntamente all'impugnazione, al Presidente della Corte Federale d'Appello, ed invia nel contempo copia dei motivi a tutte le parti interessate, ivi compreso il Procuratore Federale, comunicando loro che, entro dieci giorni dal ricevimento, possono, a mezzo di lettera raccomandata, inviare le loro controdeduzioni o memorie difensive e possono richiedere di essere sentite personalmente.

Nei successivi dieci giorni, la Segreteria degli Organi di Giustizia dovrà trasmettere tutta la documentazione ricevuta al Presidente della Corte Federale d'Appello.

Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali facendone richiesta alla Segreteria entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione che si intende impugnare.

La Corte Federale d'Appello:

- a) se valuta diversamente in fatto o in diritto, le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto od in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante, se appellante è solo l'imputato;
- b) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità nel giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
- c) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dagli Organi di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
- d) se rileva che l'Organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
- e) se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
- f) se lo ritiene assolutamente necessario, dispone d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

Le parti ed il Procuratore Federale:

- a) non possono proporre domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio;
- b) non possono dedurre nuove prove, salvo che la parte dimostri di non averle potute dedurre nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile o l'organo di appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.

Le controversie devono essere discusse in pubblica udienza.

Art.21 - Istanza di sospensiva

Con l'impugnazione principale può essere richiesta la sospensiva della esecutività della decisione im-

pugnata, sulla quale è competente a decidere la Corte Federale d'Appello.

La sospensiva può essere concessa solo nel caso in cui sussista il pericolo di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente.

Il provvedimento, succintamente motivato in ordine alla ricorrenza o meno del danno paventato, deve essere emesso entro dieci giorni dalla presentazione del gravame.

Art.22 - Deposito della decisione

Le decisioni della Corte devono essere depositate con tutti gli atti presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, che ne curerà la comunicazione al Procuratore Federale, al Giudice Arbitro Nazionale, alle parti interessate, ed ai Presidenti del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale e dell'Affiliato di appartenenza.

Gli atti sono conservati per la durata di cinque anni e possono essere esaminati dagli Affiliati e dai Teserati.

Copia di tutte le decisioni della Corte deve essere inviata all'archivio statistico della F.I.G.B., tenuto dal Segretario Generale.

Art.23 - Efficacia della decisione

Le decisioni della Corte sono definitive, fatto salvo l'eventuale ricorso alla Camera di Conciliazione di Arbitrato per lo Sport, da proporre nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 dello Statuto C.O.N.I. e dal relativo regolamento e fatta salva la possibilità, per le parti interessate, di richiedere il giudizio di revisione.

Capo VII REVISIONE

Art.24 - Istanza e procedura

Avverso le decisioni adottate dagli Organi di Giustizia, non più soggette ad impugnazione, può essere proposta istanza di revisione, quando ricorra uno dei seguenti casi:

- 1) in caso di sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza;
- 2) in caso di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto come infrazione da cui dipenda l'attuale condanna;
- 3) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra irrevocabile;

La natura straordinaria dell'impugnazione in questione, oltre ai su indicati limiti, ne incontra altri correlati alla capacità potenziale dei nuovi elementi di determinare il proscioglimento del già condannato con una delle formule seguenti: assoluzione o non doversi procedere, anche se per estinzione del reato. Alla luce di ciò deve essere chiaro che la revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa o quantitativa della pena. Il rimedio è esperibile senza limiti di tempo.

La domanda deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente a eventuali atti e documenti presso la Corte Federale d'Appello.

Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, la Corte Federale d'Appello dichiara l'inammissibilità della richiesta stessa.

La Corte Federale d'Appello può in qualunque momento disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

Per il giudizio di revisione si applicano le disposizioni relative al procedimento d'appello.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione la Corte Federale d'Appello revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.

Il Giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

La decisione, sia di accoglimento che di rigetto, non è soggetta a impugnazione.

Capo VIII SANZIONI DISCIPLINARI Art.25 - Tipologia delle decisioni

Gli Organi giudicanti pronunciano decisioni di:

- proscioglimento;
- condanna;
- non luogo a procedere, nel caso in cui non dovessero rilevare nei fatti denunciati violazioni disciplinari,

nonché nei casi previsti dai successivi artt. 36 e 37.

Art.25/1 - Circostanze aggravanti

In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- aver danneggiato persone o cose;
- aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
- aver agito per motivi abietti o futili;
- aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportando dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserao;
- aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Art.25/2 - Concorso di circostanze aggravanti

Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa, viene aumentata fino ad un terzo.

Art.25/3 - Circostanze attenuanti

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- aver agito in seguito a provocazione
- essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria od altrui azione;
- l'aver concorso, insieme all'azione od omissione propria del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
- l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno.

Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art.25/4 - Concorso di circostanze attenuanti

Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa, può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Art.25/5 - Valutazione delle circostanze

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono

valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art.25/6 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

Se tra le circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti il Giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe stata inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Art.26 - Tipologia delle sanzioni

Le sanzioni pronunciate dagli Organi Giudicanti sono:

- a) l'ammonizione, che consiste in un richiamo scritto rivolto al trasgressore con l'invito a non cadere più nell'errore;
- b) l'ammenda da un minimo di 300 a un massimo di 3.000 Euro, esclusivamente nei confronti degli Affiliati;
- c) la deplorazione, che consiste in un rimprovero scritto rivolto al trasgressore, con diffida a non cadere più nell'errore;
- d) limitatamente alle violazioni concernenti le norme sul doping, si rimanda alle sanzioni previste dalle Norme Sportive Antidoping;
- e) la sospensione da ogni attività federale, sia amministrativa che agonistica e di qualsiasi altra natura, per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a tre anni;
- f) la radiazione, che comporta la decadenza da qualsiasi diritto sociale e federale di cui all'art.10 dello Statuto Federale e dalla partecipazione a qualsiasi manifestazione di cui al successivo art. 32; alla radiazione consegue la cancellazione automatica da qualsiasi Albo, Registro o Elenco Federale e Sociale.

Le sanzioni di cui alle lettere d), e) ed f) debbono essere immediatamente comunicate alle Segreterie della E.B.L. e W.B.F., nonché, limitatamente per quelle di cui alla lettera f), al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

Art.27 - Dell'Ammenda in particolare

L'ammenda deve essere versata alla Segreteria Federale entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza, salvo diverso termine stabilito nel dispositivo della decisione.

All'Affiliato condannato all'ammenda che non provveda al pagamento nei termini di cui sopra, viene sospesa l'efficacia dell'Affiliazione per l'anno in corso, con tutti i conseguenti effetti.

L'Affiliazione non potrà essere rinnovata, al termine dell'annata, se non saranno state in precedenza integralmente saldate le pendenze finanziarie.

Il provvedimento di cui al comma precedente non esonera il condannato dal pagamento delle spese.

Art.28 - Sanzioni accessorie

Alla condanna di cui alla lettera d) del precedente art. 26, può conseguire la sanzione accessoria del divieto a formare coppia o squadra con uno o più giocatori, anche a tempo indeterminato. In quest'ultima ipotesi, decorsi tre anni, l'interessato potrà richiedere la revoca del provvedimento alla Corte Federale d'Appello con motivata istanza.

Alla condanna definitiva per illecito di gioco seguirà, nei confronti della coppia o della squadra, la sanzione accessoria della esclusione dalla gara in cui si è verificato l'illecito e della restituzione del premio eventuale.

I provvedimenti di deplorazione, ammenda, sospensione e radiazione, una volta divenuti definitivi, sono pubblicati sulla Rivista "Bridge d'Italia"

Art.29 - Recidiva

Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento sino a un sesto della pena da infliggere per la nuova infrazione.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

- 1) se la nuova infrazione è della stessa indole;
- 2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti sub 1) e 2) può essere sino a due terzi; nel caso di cui al n. 3) può essere da un terzo a due terzi.

In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

La contestazione della recidiva è obbligatoria.

La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Spetta all'Organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari.

Art.30 - Tentativo

L'Affiliato o il Tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con la sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o l'evento si fosse verificato diminuita da un terzo a due terzi. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art.31 - Spese

La soccombenza nel giudizio disciplinare, sia di primo che di secondo grado, comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, liquidate nella decisione.

Al condannato alle spese che non provveda al pagamento entro novanta giorni dalla notifica della decisione, viene sospesa la efficacia della Tessera Federale per l'anno in corso e non può essere rilasciata quella per l'anno successivo.

I provvedimenti di cui al comma precedente non esonerano il condannato dal pagamento delle spese.

Art.32 - Inibizione

Durante il tempo della sospensione:

- a) l'Affiliato sospeso non può organizzare manifestazioni e gare di bridge, né può esercitare i diritti che gli derivano dallo Statuto e dai Regolamenti; non può usufruire di eventuali benefici finanziari spettanti; i suoi Tesserati non possono partecipare ad alcuna gara, torneo o campionato;
- b) il Tesserato sospeso non può partecipare ad alcuna attività federale né a competizioni patrocinate o organizzate dalla F.I.G.B. e dai suoi Affiliati e comunque da questi ufficialmente riconosciuti, né a qualsivoglia competizione all'estero come sopra ufficialmente organizzata o patrocinata dalle rispettive Federazioni riconosciute; non può, inoltre, nel caso fosse iscritto ad un Albo od un Elenco od un Registro federale, esercitare alcuna attività connessa alla detta iscrizione.

Chi contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) è automaticamente sottoposto a procedimento disciplinare ed è passibile di sanzione sino alla radiazione.

Capo IX

TERMINI

Art.33 - Efficacia

Tutti i termini, non espressamente indicati come perentori, si intendono ordinatori.

Art.34 - Computo

Nel computo dei termini, mentre non si comprende il giorno in cui è iniziata la decorrenza, si computa invece il giorno finale.

Il termine che scade il giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo.

Art.35 - Sospensione

I termini processuali sono sospesi dal 15 luglio al 31 agosto di ciascun anno.

Capo X

CAUSE ESTINTIVE DELLE INFRAZIONI E DELLE PENE

Art.36 - Prescrizione

Le infrazioni nelle quali si ravvisano gli estremi di "illecito sportivo", e le violazioni alle Norme Sportive Antidoping, cadono in prescrizione rispettivamente nel termine di cinque anni e di otto anni dalla data in cui è avvenuto il fatto e non sono soggette alla decadenza di cui al 1° comma del precedente art. 12; l'istruttoria e il giudizio devono sempre essere svolti appena l'infrazione venga a conoscenza degli Organi Federali, indipendentemente dalla annata sportiva nella quale detta infrazione è stata commessa, nel rispetto dei termini di prescrizione su indicati.

Tutte le altre infrazioni avverso le quali non sia intervenuta decisione irrevocabile di condanna, cadono in prescrizione nel termine di due anni.

I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente Regolamento. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.

Sono cause interruttive:

- l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale;
- l'invito a presentarsi davanti al Procuratore Federale per rendere l'interrogatorio;
- la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
- la decisione che applica la misura cautelare della sospensione

Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà.

Art.37 - Amnistia

L'amnistia è un provvedimento di carattere generale, legato ad eventi eccezionali con cui la F.I.G.B. provvede ad estinguere l'infrazione, e, nel caso in cui vi sia stata condanna passata in giudicato, estingue le sanzioni principali e quelle accessorie, ma non gli effetti della sanzione.

Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

La competenza per la concessione dell'amnistia spetta al Consiglio Federale, il quale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia stessa.

Per i giudizi in corso di svolgimento, per le infrazioni coperte da amnistia, l'Organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.

Art.38 - Indulto

L'indulto è un provvedimento di carattere generale legato ad eventi di particolare rilevanza ed opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può venire in tutto o in parte condonata ovvero commutata in altra più lieve.

L'indulto non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente, e non presuppone una condanna irrevocabile.

L'efficacia dell'indulto è di regola circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, che è l'Organo competente alla promulgazione, salvo che venga stabilita una data diversa.

L'indulto può essere sottoposto a condizioni e obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

Art.39 - Grazia

Il Presidente della Federazione, su istanza dell'interessato, che abbia scontato almeno metà della pena e almeno cinque anni in caso di radiazione, assunte informazioni dal Presidente del Comitato Provinciale del luogo di residenza del richiedente, previo parere del Consiglio Federale, può concedere la grazia.

La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto.

Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta dell'interessato e per raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente Federale. Il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua, ovvero commutarla in altra più lieve; non può peraltro estinguere le sanzioni accessorie, salvo che nello stesso venga altrimenti disposto.

Art.40 - Riabilitazione

La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

E' emesso dalla Corte Federale d'Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo, in presenza delle seguenti condizioni:

che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;

che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta;

Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

La Corte Federale d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

Il suddetto Organo si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia che provvede alla trascrizione nel casellario federale.

Questa, nel termine di 7 giorni, provvede a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R..

Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.

Decide sulla revoca la Corte Federale d'Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che decide sulla nuova condanna.

TITOLO III PROCEDIMENTI EXTRA GIUDIZIALI

Capo I

L'ARBITRATO

Art.41 - Costituzione e composizione del Collegio Arbitrale

Per le decisioni delle controversie di cui all'art. 70 dello Statuto l'Affiliato o il Tesserato può richiedere la formazione di apposito Collegio Arbitrale, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla controparte e alla Segreteria Federale.

La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono rassegnare al Collegio Arbitrale e deve contenere l'indicazione delle generalità dell'Arbitro prescelto, che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico, con l'invito alla parte a procedere alla designazione del proprio Arbitro entro il termine di venti giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

La controparte, nell'atto di designazione del proprio Arbitro, che deve essere parimenti comunicato a mezzo lettera raccomandata, con accettazione contestuale dell'Arbitro designato, alla parte proponente e alla Segreteria Federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.

La parte proponente, nella comunicazione di cui sopra, è tenuta altresì ad indicare uno o più nomi di membri componenti gli Organi di Giustizia Federale e Tecnici di Sorveglianza per l'incarico di Presidente del Collegio.

La controparte è del pari tenuta a fare menzione espressa nella sua comunicazione circa la adesione o meno sui nominativi proposti.

Entro dieci giorni dal ricevimento degli atti di controparte, la Segreteria Federale sottoporrà la questione alla Corte Federale d'Appello, che, nei dieci giorni, successivi provvederà alla nomina formale del Presidente

del Collegio, confermando quello o uno di quelli prescelti dalle parti, ovvero designandolo autonomamente in caso di disaccordo.

La Corte Federale d'Appello provvederà inoltre a nominare d'ufficio anche l'arbitro della parte che non avesse provveduto nei termini alla designazione.

La parte può farsi assistere da un legale o da un assistente di fiducia, munito di delega.

Le funzioni di Segretario, anche per quanto attiene alla comunicazione della data del procedimento stabilita dal Presidente del Collegio degli Arbitri, saranno espletate dal Segretario Generale della Federazione o da altro funzionario della Segreteria Federale designato dal Presidente stesso.

Art.42 - Procedura, pronunzia del lodo, sostituzione del Presidente o dei Componenti

Il Collegio dovrà decidere la controversia con la massima libertà di forme, compiendo tutti gli atti d'istruzione ritenuti necessari, e dovrà pronunciare il lodo entro 60 giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio da parte della Corte Federale d'Appello; per l'esecuzione andrà depositato, entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria della Federazione, che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Il lodo è deliberato a maggioranza semplice.

Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

La motivazione può essere depositata nei dieci giorni successivi a cura del Presidente o dell'estensore indicato nel dispositivo.

Nel caso di sostituzione, per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla indisponibilità dell'arbitro; ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.

Art.43 - Conferimento dell'incarico di Componente del Collegio Arbitrale

L'incarico di componente del Collegio Arbitrale, ad eccezione del Presidente, si intende conferito a titolo oneroso e le relative spettanze sono a carico della parte soccombente.

Le spese per l'eventuale legale o rappresentante della parte possono essere richieste in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente.

Art.44 - Esecuzione del lodo

Il Presidente della Corte Federale d'Appello dispone l'esecuzione del lodo mediante comunicazione alle parti effettuata dalla Segreteria Federale a mezzo raccomandata A.R..

La parte soccombente è tenuta ad adempiere, nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione del lodo.

In caso di mancata esecuzione volontaria, la parte che ne ha interesse può richiedere al Presidente della F.I.G.B. di poter eseguire il lodo ricorrendo alla giurisdizione statale ordinaria.

Capo II

CONFLITTI DI COMPETENZA

Art.45 - Generalità

La Corte Federale d'Appello è l'Organo deputato a dirimere i conflitti di competenza che dovessero insorgere tra i vari Organi Federali Centrali e Periferici.

Art.46 - Procedimento

In caso di conflitto, gli atti devono essere rimessi, a cura dell'Organo che ha sollevato l'eccezione, alla Corte Federale d'Appello, mediante trasmissione e deposito nella Segreteria degli Organi di Giustizia, che, entro i successivi cinque giorni, provvederà all'inoltro al Presidente della Corte.

Art.47 - Decisione

La decisione, inappellabile, viene depositata nella Segreteria degli Organi di Giustizia, entro quindici giorni dalla data di ricevimento degli atti da parte del Presidente della Corte.

La decisione, che dichiara la competenza di un determinato Organo, annulla automaticamente e rende inefficaci, con effetto ex tunc, tutti gli atti posti in essere e le deliberazioni prese da altro Organo incompetente.

Art.48 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del C.O.N.I..